



SETTORE II - SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE N. 1209 del 14-05-2025

OGGETTO: PROMOZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E RICREATIVI DIURNI DESTINATI AI BAMBINI/E DI ETÀ COMPRESA TRA I 3 E I 17 ANNI. AVVISO PUBBLICO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E AL FUNZIONAMENTO DI SERVIZI PER LA VACANZA PER MINORI/CENTRI ESTIVI E ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER I BAMBINI/RAGAZZI DI ETÀ COMPRESA TRA 3 E 17 ANNI . ANNUALITÀ 2025

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il Decreto del Sindaco n. 156 del 03/12/2024 per il conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore II "Servizi al cittadino" del Comune di Rieti alla Dott. Luigino Rosati;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio comunale n. 15 in data 23/04/2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- la delibera di Consiglio comunale n. 16 in data 23/04/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024-2026;
- la delibera di Giunta comunale n. 101 in data 23/05/2024, con la quale è stato approvato Piano Integrato di attività ed organizzazione (PIAO) annualità 2024/2026;
- la delibera di Giunta comunale n. 174 in data 05/09/2024, con la quale è stato approvato Piano della Performance ed il Piano Esecutivo di Gestione annualità 2024/2026;

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 24/12/2024 (pubblicato in G.U. Serie

Generale n. 2 del 03/01/2025) che differisce al 28 febbraio 2025 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

Premesso che:

- L'art. 118 della Costituzione per il quale il Comune, quale Ente con competenza amministrativa generale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e in quanto organismo territoriale vicino ai cittadini, è in grado di rappresentare le necessità della comunità;
- la "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" n. 328 dell'8/11/2000, prevede al comma 3 dell'art 1 "La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali ed altresì, all'art. 6 stabilisce che: "I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Le funzioni amministrative di cui sono titolari i Comuni specificando, al successivo comma II – lett. c), che al Comune spetta l'autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;

Considerato che la Regione Lazio, al fine di garantire la qualità delle prestazioni socio- assistenziali, con L.R. n. 41/2003, detta norme in materia di autorizzazioni relative all'apertura ed al funzionamento di strutture residenziali e semiresidenziali per minori, disabili, anziani e persone con problematiche psico-sociali prive del necessario supporto familiare;

Preso atto che la Giunta della Regione Lazio, con deliberazione n. 1304/2004, così come integrata con la D.G.R. 125/2015 definisce i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi di Mensa sociale e di Accoglienza notturna, Servizi per la vacanza, Servizi di pronto intervento assistenziale e Centri diurni, di cui alla L.R. n. 41/2003;

Tenuto conto che il comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 41/2003 prevede che è compito dei Comuni rilasciare l'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali; la DGR 1304/2004 definisce "i requisiti strutturali, funzionali ed organizzativi relativi all'apertura e al funzionamento delle strutture che prestano (...) servizi per la vacanza(...)"; la Regione Lazio, con L.R. n. 11 del 10/8/2016 "Sistema integrato degli interventi e dei Servizi sociali della Regione Lazio", ha individuato, tra gli interventi e servizi del medesimo Sistema, quelli per la vacanza rivolti, tra gli altri, ai soggetti in età evolutiva.

Vista:

- la L. R. Lazio n. 11/2016 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio" che prevede tra gli obiettivi prioritari la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'armonico sviluppo psicofisico e relazionale dei minori, sostenendo le famiglie nell'esercizio delle proprie funzioni, verificando la qualità degli interventi e dei servizi sociali, che devono essere improntati a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza e partecipazione di tutti i soggetti portatori di interesse e alla soddisfazione degli utenti;
- la Regione Lazio, con L.R. n. 11 del 10/8/2016 "Sistema integrato degli interventi e dei Servizi

sociali della Regione Lazio” ha individuato, tra gli interventi e servizi del medesimo Sistema, quelli per la vacanza rivolti, tra gli altri, ai soggetti in età evolutiva nel quadro di una programmazione unitaria e interdisciplinare delle attività, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche ed associazioni sportive e culturali quale servizio di aggregazione e/o di protezione sociale finalizzato al sostegno ed alla collaborazione con la famiglia per il raggiungimento del benessere psicologico, fisico e relazionale dei soggetti in età evolutiva con la partecipazione alla vita sociale, culturale, ricreativa e sportiva degli stessi in un ambito protetto e guidato;

Considerato che:

- durante il periodo estivo la presenza sul territorio di servizi socio educativi e ricreativi (Centri Estivi), rappresentano un importante risorsa per le famiglie ed altresì importante occasione di socializzazione ed inclusione per i minori così da favorire la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l’esplorazione e la conoscenza del territorio, svolgendo al tempo stesso anche una funzione sociale attraverso attività ricreative, culturali e sportive

Tenuto conto che ai sensi della normativa richiamata in premessa l’Amministrazione comunale è tenuta a provvedere annualmente ad attivare la procedura amministrativa finalizzata al rilascio dell’autorizzazione all’apertura e al funzionamento dei servizi in oggetto;

Atteso che

- tutti gli operatori interessati ad avviare una attività estiva per minori, annualità 2025, sono tenuti a richiedere al Comune di Rieti l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento di servizi estivi per minori, compresi i soggetti già in possesso dell’autorizzazione nella precedente annualità;
- la presente autorizzazione deve essere richiesta anche da scuole private, enti religiosi, ADS e enti iscritti ad associazioni nazionali a prescindere dal possesso di autorizzazioni per altre attività analoghe, ivi compresi nidi domestici e/o privati, sezioni primavera e ludoteche;
- il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento rappresenta conditio sine qua non per l’avvio e l’esercizio delle attività in oggetto, nonché poter beneficiare di eventuali contributi pubblici e altre agevolazioni relative alla propria attività;

Ritenuto di:

- approvare l’Avviso Pubblico (All. A) e la relativa modulistica, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione all’apertura e al funzionamento dei Centri Diurni Estivi per Minori/ Centri Estivi/Servizi per la vacanza per la stagione estiva 2025 e di portare a conoscenza degli Organismi interessati della obbligatorietà di munirsi dell’Autorizzazione all’apertura ed al funzionamento prevista dalla normativa vigente in materia;
- Di stabilire che le domande per il rilascio dell’autorizzazione in oggetto per la stagione estiva 2025 potranno essere presentate esclusivamente Via Pec al all’indirizzo protocollo@pec.comune.rieti.it entro e non oltre le **ore 12:00 di sabato 24/05/2025**;

Atteso che nelle more di definizione della procedura di verifica dei requisiti finalizzati al rilascio dell’autorizzazione in oggetto, si lascia, a discrezionalità dei singoli interessati la possibilità di avviare la pubblicità del servizio reso, fermo restando che, l’eventuale mancata autorizzazione, per mancanza

dei requisiti previsti, comporterà l'impossibilità di attivazione del Centro;

Tenuto conto che nel caso vengano emanate nuove linee guida dalla Regione Lazio o dal Governo i titolari dei servizi di vacanza per minori/Centro Estivo/ fattoria didattica ecc, che avranno già consegnato la richiesta di autorizzazione saranno tenuti ad adeguare la documentazione consegnata, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

Considerato che tutti i soggetti interessati, così come previsto dalla vigente normativa dovranno accogliere senza alcuna preclusione, minori in situazioni legate a bisogni specifici (disabilità, disagio sociale e/o economico, o in altre situazioni di bisogno sociale e culturale);

Tenuto conto che il Comune di Rieti intende proseguire e ad altresì migliorare gli interventi a sostegno delle famiglie e della comunità nel suo insieme prestando una particolare attenzione ai servizi socio educativi rivolti ai minori, attraverso un potenziamento degli stessi e avviando un rapporto di fattiva collaborazione con i soggetti gestori, così da garantire servizi sempre più qualificati e rispondenti alle necessità dei cittadini, in termini di fruibilità, offerta e inclusività;

Dato atto che il Comune di Rieti attraverso azioni mirate, oggetto di specifici atti amministrativi provvederà a garantire ed agevolare la partecipazione alle suddette attività anche per i ragazzi con disabilità certificata (L.104 art.3 c.ma3) e per i minori in condizioni di disagio socio economico quale occasione privilegiata di integrazione e opportunità educativa;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico-gestionale;

Verificato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 né in capo al Responsabile del Procedimento né in capo al Dirigente del settore, firmatario del presente atto;

Richiamato il piano triennale anticorruzione e trasparenza, di cui si attesta il rispetto;

Verificato che non sussistono adempimenti in materia di privacy;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visti inoltre:

-l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;

-l'art. 4 del D.lgs 30.03.2001, n. 165, che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integrati e sostanziali del presente provvedimento di:

1. approvare l'Avviso Pubblico per l'autorizzazione al funzionamento di servizi per la vacanza per minori/centri estivi e attività organizzate per i bambini di età compresa tra 3 e 17 anni . Annualità 2025 (All. A)" unitamente alla relativa modulistica allegata al presente atto, parte integrante e sostanziale;
2. stabilire che le domande per la partecipazione all'avviso in oggetto, corredate della documentazione prevista potranno essere presentate entro e non oltre **le ore 12:00 del 24/05/2025** trasmessa esclusivamente via pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.rieti.it ;
3. demandare allo scrivente Servizio il rilascio dell'Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento dei Centri Diurni Estivi per Minori – anno 2025;

4. dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5. provvedere a dare massima diffusione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

Lì, 14-05-2025

IL DIRIGENTE
LUIGINO ROSATI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005